

Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 10 marzo 1985

dell'11 dicembre 1984

Fedeli e cari Confederati,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per il 10 marzo 1985 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
 - decreto federale del 5 ottobre 1984 che abolisce i sussidi per l'istruzione primaria (FF 1984 III 10);
 - decreto federale del 5 ottobre 1984 che abolisce l'obbligo della Confederazione di versare sussidi in materia di sanità (FF 1984 III 12);
 - decreto federale del 5 ottobre 1984 sui sussidi all'istruzione (FF 1984 III 11) e
 - iniziativa popolare dell'8 ottobre 1979 «per il prolungamento delle vacanze» (Iniziativa sulle vacanze) (FF 1979 III 699, 1978 II 906, 1983 III 839).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
- 21 La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11).
- 22 La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 25 agosto 1976 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 30 agosto 1976 (FF 1976 III 1309).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
 - 31 *I testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
 - 32 *I processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna;*
 - 33 *I processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso;*
 - 34 *I risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione della possibilità di ricorso.*

L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente:
«In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);

- 35 Il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari;
- 36 Le *schede* siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Daremo ordine ai servizi delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT di trasmettere, il più rapidamente possibile, le comunicazioni concernenti i risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere questi risultati, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi indicato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telescrivente (91 11 91) o, se necessario, per telefono, al più tardi entro le ore 18.00 (031/61 37 49 per i risultati e 031/61 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso della telescrivente ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le comunicazioni telefoniche e telegrafiche, sia da parte delle autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti alle autorità cantonali, sia da parte di queste alla Cancelleria federale, sono esenti da tassa.

Profittiamo anche di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

11 dicembre 1984

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Schlumpf

Il cancelliere della Confederazione, Buser

Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 10 marzo 1985 dell'11 dicembre 1984

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1984
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1984
Date	
Data	
Seite	1467-1468
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 678

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.